

Sentenza del 19 gennaio 2022 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Per quanto concerne la individuazione, nell'ambito di un giudizio cautelare, del termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio di merito, l'unico vincolo imposto alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dalle norme sovranazionali è quello della "ragionevolezza", criterio da ritenersi, in ogni caso, rispettato qualora il termine fissato dal giudice designato coincida con quello massimo stabilito dalla disposizione generale di diritto interno ed esso sia compatibile con le esigenze di celerità del processo e di provvisorietà degli effetti della tutela cautelare, codificate dal legislatore internazionale e comunitario.

Principio espresso nell'ambito di un procedimento civile ex art. 669-novies, secondo comma, c.p.c., promosso da una società per azioni ai fini dell'accertamento ad opera del Tribunale dell'intervenuta inefficacia dell'ordinanza resa nel procedimento cautelare di prime cure, stante la mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini perentori di cui al combinato disposto degli articoli 132 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e 669-octies

c.p.c.

[Sent. 19.01.2022Download](#)

(Massima a cura di Eugenio Sabino)

Sentenza del 3 gennaio 2022, n. 1 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Qualora vengano contestate all'organo amministrativo,
in aggiunta alla violazione dell'art. 2486 c.c., specifiche
operazioni dannose
che risultino perfezionate nel corso della fase di illegittima
prosecuzione
dell'attività sociale (accertata nel suo carattere
antigiuridico, in uno con
l'addebito logicamente presupposto di infedele
rappresentazione in bilancio
della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale
della società),
anche la porzione di depauperamento del patrimonio
specificamente imputabile
alle suddette specifiche operazioni concorre alla formazione
del risultato di
esercizio e, quindi, al *deficit* finale, senza che possano
selezionarsi
perdite, direttamente e in via esclusiva, conseguenti ai
singoli addebiti,

essendo soggetti a sterilizzazione i soli costi normali di liquidazione.

La valutazione della portata lesiva delle operazioni dannose singolarmente contestate all'organo amministrativo risulta, pertanto, assorbita dall'accertata lesività dell'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, per la quale il danno è stato quantificato non in via analitica, bensì mediante il criterio presuntivo codificato dal terzo comma dell'art. 2486 c.c.; trattasi di un criterio utilizzabile qualora i dati contabili a disposizione impediscano una ricognizione dell'aggravamento patrimoniale specificamente riconducibile alle singole perdite operative nette derivate.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato che, pur ricorrendo la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4), c.c., il convenuto avesse continuato a gestire la società proseguendone l'attività, senza tuttavia provvedere alle iniziative imposte dalla legge; con ciò aggravandone il dissesto. Su tali basi, i giudici di secondo grado hanno condannato l'amministratore unico di una società – successivamente dichiarata fallita – al risarcimento dei danni sofferti dalla società medesima e dai creditori sociali derivanti dalle condotte di mala gestio allo stesso contestate.

[Sent. 03.01.2022 n. 1Download](#)

(Massime a cura di Eugenio Sabino)

Sentenza del 1° dicembre 2021

– Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l'inabilitazione di una delle parti costituite sia stata esclusivamente richiamata nel decreto di nomina del curatore, senza che nulla sia stato versato in atti dal difensore – ancorché astrattamente idonea a rilevare ai sensi dell'art. 300 c.p.c., trattandosi di un evento che incide sulla capacità della medesima – non determina, tuttavia, l'interruzione del giudizio, atteso che la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. deve provenire dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, non potendo il difensore della controparte validamente sostituirsi in tale attività (conf. Cass. n. 5002/97).

In presenza di un patto fiduciario, avente ad oggetto un contratto di cessione delle quote, la domanda d'intestazione della quota può essere modificata in caso di inabilitazione della parte nominata e ciò, in quanto riconducibile nel limite tracciato dal criterio della unicità della vicenda sostanziale sottesa al giudizio (conf. Cass. n. 12310/15). La tardività della dichiarazione di nomina deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata, non essendo rilevabile d'ufficio dal tribunale (conf. Cass. n. 12741/2007). Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento alla tempestività dell'accettazione da parte del nominato e dell'eventuale revoca della nomina.

Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume:

(i) una prima obbligazione di “*facere*”, consistente nell’adoperarsi affinché il terzo si impegni o tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l’interesse del promissario, ed (ii) una seconda obbligazione di “*dare*”, cioè di corrispondere l’indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di obbligarsi o di tenere il comportamento oggetto della promessa; sicché, qualora l’obbligazione di “*facere*” non venga adempiuta e l’inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l’inadempimento (quali la risoluzione del contratto, l’azione di inadempimento, l’azione di adempimento); mentre se, nonostante l’esatto adempimento dell’obbligazione di “*facere*”, il promissario non abbia ottenuto il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l’altra obbligazione di “*dare*”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l’indennizzo (conf. Cass. n. 24853/2014).

Principi espressi nel giudizio volto a ottenere l’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c., che produca gli effetti del contratto di cessione della quota pari al 100% del capitale sociale della s.r.l. – di titolarità del convenuto (amministratore della s.r.l.) – oggetto di un patto fiduciario, in base al quale la quota avrebbe dovuto essere trasferita al fiduciante ovvero a persona da nominare, a semplice richiesta del medesimo. Nel caso di specie, pertanto, si eccepiva l’inadempimento del fiduciario (i.e. dell’amministratore della s.r.l.) per non aver ottemperato alla richiesta di presentarsi avanti al notaio per la sottoscrizione dell’atto di cessione.

Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. l’attore (nel caso di specie il fiduciante) modificava la domanda e chiedeva l’emissione della pronuncia costitutiva a favore di sé stesso, esponendo di avere revocato l’atto di nomina in ragione dell’incidente occorso nel frattempo all’altro attore;

incidente che lo aveva reso asseritamente inidoneo all'assunzione della carica di socio unico della s.r.l.

Il Tribunale riteneva la domanda ammissibile: i) per l'unicità della vicenda sostanziale sottesa al giudizio; e ii) per il fatto che il convenuto non aveva eccepito specificamente la tardività, sul piano sostanziale, della dichiarazione di revoca della nomina, limitandosi a sollevare la questione sul piano meramente processuale, sotto il profilo dell'ammissibilità della nuova domanda di intestazione della quota.

Ritenuto che la condizione della liberazione del fiduciario da eventuali garanzie prestate non risultava pattuita dalle parti, anche a volere ipotizzare l'assunzione di tale impegno, la condotta del convenuto integrerebbe comunque un inadempimento del negozio fiduciario, in quanto: i) la richiesta di restituzione della quota, risultava successiva all'introduzione del presente giudizio; ii) si era già formato l'accordo delle parti in ordine al momento in cui avrebbe dovuto essere assunto l'impegno alla liberazione dalle garanzie, con la conseguenza che il rifiuto del convenuto di presentarsi avanti al notaio, che avrebbe formalizzato tale impegno, appariva ingiustificato e arbitrario; e iii) l'impegno a liberare il fiduciario dalle garanzie costituiva invero una promessa del fatto del terzo. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava l'inadempimento del convenuto e accoglieva la domanda attorea, disponendo il trasferimento della quota.

[Sent. 1.12.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 1° dicembre 2021 – s. s., scioglimento per impossibilità di funzionamento della società e sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale

[Ord. 1.12.2021Download](#)

Ordinanza del 29 novembre 2021 – Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini

L'esistenza di una clausola compromissoria statutaria, che pacificamente devolve agli arbitri la cognizione delle controversie tra soci e società, non preclude la proposizione di istanze cautelari quando il collegio arbitrale non sia ancora stato costituito, prevalendo il principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Trib. Milano 2.12.2015).

In ambito societario, l'eventuale ostruzionismo di un socio o dell'amministratore non giustifica il ricorso da parte della

maggioranza all'assunzione di decisioni extra-assembleari in difetto dei relativi presupposti. Pertanto, nel caso in cui: (i) l'opzione per il metodo assembleare sia stata esercitata dallo stesso socio che poi si è risolto ad avviare la procedura di consultazione scritta, deve escludersi che il singolo socio possa unilateralmente revocare la propria iniziativa, una volta che dell'argomento sia stata investita l'assemblea dei soci e quest'ultima non abbia ancora deliberato; (ii) la richiesta di rinvio dell'assemblea, formulata dal socio titolare di una partecipazione superiore a un terzo del capitale e motivata dall'insufficiente informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, equivale, nei limiti cognitivi tipici della fase, a un'espressione anticipata della volontà che l'argomento sia oggetto di discussione, dichiarazione rilevante in quanto idonea a determinare, ai sensi dell'art. 2479, comma quarto, c.c., l'improcedibilità della procedura di consultazione scritta, dovendosi riconoscere che il luogo dove si realizza pienamente la dialettica tra soci è solo l'assemblea di cui all'art. 2479-bis c.c.; e (iii) la comunicazione recapitata dall'amministratore ai soci prima del perfezionamento della procedura di consultazione scritta, appare idonea a determinarne l'improcedibilità ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, c.c., allora la delibera assembleare potrà essere dichiarata invalida.

La valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto, implica l'apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dall'esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Così, il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società

per l'arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio (cfr. Trib. Roma 22.4.2018).

Principi espressi nel giudizio promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale l'amministratore unico di una s.r.l. (con una partecipazione pari al 42% del capitale) chiedeva la sospensione degli effetti della delibera assembleare (avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico e la nomina del nuovo amministratore), impugnata con giudizio arbitrale in ossequio alla clausola compromissoria statutaria.

In particolare, il ricorrente riteneva nulla la delibera per i seguenti motivi: i) carenza della sottoscrizione dell'amministratore, requisito formale dallo statuto, per tale dovendosi intendere l'amministratore uscente e non già quello neonominato; ii) mancata trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, in violazione dell'art. 2478 c.c.; iii) eccesso di potere, in quanto la delibera era motivata dall'interesse extrasociale perseguito dalla maggioranza.

Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorrente evidenziava il pregiudizio derivante dall'adozione di una delibera in spregio alle regole di legge e statutarie, violazioni grazie alle quali era stato possibile nominare un amministratore inidoneo perché privo di adeguate competenze tecniche e dei necessari requisiti professionali.

Rilevato che il pregiudizio a carico del ricorrente era implicito nella lesione integrale del suo diritto di intervento – strumento fondamentale per il corretto esplicarsi del processo decisionale di pertinenza dei soci, lesione ancora più grave se si considera l'importanza dell'oggetto della delibera (i.e. la nomina dell'organo di gestione) materia riservata alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c., trattandosi di una ipotesi di periculum quasi in re ipsa – e che non vi era alcun pregiudizio per la controparte derivante dalla sospensione

dell'efficacia della delibera (ben potendo la s.r.l. assumere in tempi rapidi una nuova delibera a contenuto analogo a quella qui impugnata, ma nel rispetto delle regole previste dalla legge e dallo statuto), il Tribunale accoglieva il ricorso e disponeva la sospensione dell'efficacia della delibera, con conseguente reintegro dell'amministratore revocato.

Il Tribunale esaminando il fumus del ricorso rilevava che l'eventuale inerzia imputata al precedente amministratore non esonerava evidentemente la s.r.l. dal rispetto delle regole procedurali previste per la formazione della volontà dei soci, fermo restando che i soci ostili all'amministratore avrebbero potuto introdurre un procedimento cautelare di revoca per giusta causa, laddove veramente convinti che il medesimo stesse ostacolando, in ragione di un interesse personale, il corretto funzionamento degli organi sociali.

[Ord. 29.11.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

**Tribunale di Brescia,
ordinanza dell'11 novembre
2021 – società di capitali,
società a responsabilità
limitata, fusione,**

opposizione dei creditori, autorizzazione a procedere

Il procedimento di autorizzazione a procedere alla fusione nonostante l'opposizione di un creditore ex artt. 2503, ult. co., e 2445, ult. co., c.c. ha natura cautelare: lo si inferisce principalmente dalla natura contenziosa dell'opposizione, che è assimilabile, per taluni profili, all'azione revocatoria, in quanto volta a tutela della garanzia patrimoniale generica ed avente ad oggetto il carattere pregiudizievole dell'operazione rispetto alla posizione dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione.

Milita nella medesima direzione anche il fattore strutturale, alla stregua del quale il procedimento di autorizzazione non può che aprirsi in via incidentale, una volta introdotto il giudizio di cognizione piena. L'autorizzazione a procedere alla fusione nonostante l'opposizione presuppone, infatti, l'accertamento giudiziale, sia pure in via sommaria, della stessa situazione controversa fra le parti nell'ambito del giudizio contenzioso di opposizione sul carattere pregiudizievole o meno dell'operazione contestata.

L'istanza da parte delle società coinvolte nell'operazione di essere autorizzate a procedere comunque alla fusione, in quanto volta alla rimozione degli effetti di sospensione ex lege di quest'ultima conseguenti all'opposizione proposta, non può dar luogo, in ragione della matrice contenziosa, ad un procedimento di volontaria giurisdizione, ma dà origine ad un procedimento di natura cautelare in corso di causa c.d. a parti invertite, nell'ambito del quale va sommariamente apprezzata anche la fondatezza delle ragioni di opposizione (cfr. Trib. Milano, 20.12.2018; Trib. Milano, 20.8.2015; Trib. Milano, 18.7.2011; Trib. Genova, 13.7.2010).

Detto procedimento, condividendo la natura contenziosa del giudizio di opposizione, si caratterizza per una funzione anticipatoria del contenuto definitivo della sentenza, nel contemperamento degli opposti interessi della società debitrice coinvolta nella fusione e del suo creditore, con finalità cautelare rispetto alla definizione degli stessi.

Nel giudizio di opposizione alla fusione, il rischio di un pregiudizio alle ragioni creditorie dell'opponente deve essere accertato valutando le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento, da un lato, le garanzie economico-patrimoniali che la società debitrice offre prima della fusione, e, dall'altro, le garanzie che, dopo la fusione, offrirebbe la società che rimane o che diviene comunque debitrice. Grava perciò sul creditore opponente l'onere di provare il pregiudizio arrecatogli dalla fusione, mentre nel procedimento cautelare di autorizzazione alla fusione incombe sulla società interessata all'operazione la prova dell'inesistenza del pregiudizio al creditore opponente, sia pure tenendo conto dei fatti da questo dedotti nel giudizio di opposizione.

Il peggioramento qualitativo delle condizioni della garanzia patrimoniale offerta all'opponente nel passaggio dallo scenario *ante* fusione a quello *post* fusione nulla dice, in realtà, sul rischio di pregiudizio per il medesimo, dovendosi prendere in esame, ai fini della valutazione, anche gli aspetti economico-finanziari che, in chiave prospettica, caratterizzano l'operazione oggetto di contestazione. In particolare, tale rischio può essere escluso qualora la consulenza tecnica espletata abbia evidenziato che i margini operativi generati dal *business* sarebbero sufficientemente capienti da supportare i debiti contratti dalla società debitrice, consentendo la maturazione di utili.

Principi espressi in occasione di un giudizio di opposizione alla fusione promosso dal creditore di una società di capitali coinvolta in tale operazione ai sensi dell'art. 2503, ult.

co., c.c. La società debitrice, costituendosi in detto giudizio, aveva formulato un'istanza ex artt. 2503, ult. co., e 2445, ult. co., c.c. volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere comunque alla fusione, attesa l'infondatezza dell'opposizione e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per il creditore opponente.

[Ord. 11.11.2021 n. 7235Download](#)
(Massime a cura di Carola Passi)

**Tribunale di Brescia,
ordinanza del 25 ottobre 2021
– s.s., nuova istanza di
sospensione delibera
esclusione soci basata su
circostanze sopravvenute**

[Ord. 25.10.2021Download](#)

**Sentenza del 5 febbraio 2020
– Presidente: Dott. Donato**

Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità del regime probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in relazione alla condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice civile nella definizione della lite.

In

tema di responsabilità degli amministratori, a fronte dell'addebito all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile è quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla responsabilità – per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai relativi creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del

patrimonio sociale a
ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume
(soltanto) erronea
all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché
l'amministratore
risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra
gli oneri di
diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di
controllare l'operato
dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad
operazioni
riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio
di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di
una s.r.l. in
liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale
che aveva accertato
la sua responsabilità, quale amministratore unico, in
relazione alle seguenti
condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del
residuo capitale
sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture
contabili
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili
e compimento di
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, richiamato dall'art. 2423 c.c., non postula l'esistenza di una verità oggettiva del bilancio, in quanto esso non può che tendere a una verità "relativa" o "convenzionale", nella misura in cui le grandezze ivi rappresentate derivano da stime effettuate sulla base di metodi di valutazione prescritti dalla normativa ovvero dalla *best practice* del settore di riferimento. Nel processo di accertamento del grado di veridicità del bilancio viene tuttavia in soccorso l'ulteriore principio previsto dall'art. 2423 c.c., ovvero la correttezza ("*true and fair view*"). In altre parole, l'esame del grado di accuratezza delle poste valutative presenti in bilancio non può prescindere da un'analisi del livello di correttezza comportamentale del redattore, desumibile dalla scelta dei criteri alla base della rappresentazione, sotto il profilo della correttezza tecnica, della coerenza e della razionalità.

Giacché il bilancio ha una preminente funzione

informativa (da qui l'esigenza di "chiarezza"), ai fini della
declaratoria di
nullità della delibera di approvazione del bilancio è
necessario che gli
eventuali scostamenti accertati in sede giudiziale si
traducano in un vizio
rilevante, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto
riguardo alla
predetta funzione del documento, considerato nella sua
interezza, e al
principio di prevalenza della sostanza sulla forma, valutando
per esempio se il
vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della
singola
informazione riportata.

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse
critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il
giudice che
intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella
motivazione della sentenza
le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a
richiamare acriticamente
le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta
non si sia fatto
carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cassazione
civile sez. I
21.11.2016, n. 23637): argomentando *a contrario*, si ricava che
laddove
il C.T.U. abbia esaminato puntualmente i rilievi mossi dai
consulenti di parte,
non sussiste in capo al Tribunale l'onere di motivazione sul
punto, onere già
compiutamente assolto dal perito.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio
attingere *aliunde* notizie e dati, non rilevabili dagli atti

processuali
e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando
ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette
indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice
purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di
effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (cfr. Trib. Brescia
11.9.2020, conforme a Cass. 12921/2015), con l'unico limite costituito dal divieto per il consulente di sostituirsi alla parte ricercando
dati che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova. Peraltro,
il C.T.U. può estendere l'esame a documenti non acquisiti al processo, quando
l'esistenza di questi risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi
forniti dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica (Cass. 877/1982).

Il credito per imposte anticipate e il fondo per imposte differite non costituiscono voci omogenee, differendo per presupposti, natura e
finalità, restando quindi soggette al generale divieto di compensi di partite
previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c.. Pertanto, secondo il
principio di chiarezza, le due voci debbono essere mantenute distinte, affinché
il lettore possa avere contezza dei diversi fatti contabilmente rilevanti alla
base di ciascuna rilevazione.

La dichiarata nullità della delibera di approvazione del

bilancio si riverbera in concreto sulla validità della contestuale delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio: una volta accertato che il risultato dell'esercizio non coincide con quello assunto come presupposto della delibera, anche quest'ultima non può che essere dichiarata nulla (Trib. Milano, 13.1.1983, *F.it.* 84, I, 1068) per impossibilità dell'oggetto.

L'eventuale discrasia tra quanto riportato nel verbale e la realtà materiale dei fatti, soprattutto nel caso di fatti marginali (quali la presenza di persone estranee alla compagine sociale) o valutativi (quale la dichiarazione della previa regolare comunicazione) non pare costituire un'autonoma causa di invalidità della delibera, essendo comunque necessario verificare se il fatto materiale non rappresentato o non correttamente rappresentato (che dovrà in ogni caso essere provato) sia tale da determinarne l'invalidità (Trib. Brescia 9.10.2020).

La deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio di una società, adottata dall'assemblea convocata oltre la scadenza del termine legale di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è pienamente valida anche nel caso in cui non sussistano le condizioni che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., possono giustificare e fondare la proroga del termine legale (Cass. civ., 14.8.1997, n. 7623).

Principi espressi in sede di impugnazione da parte dei soci di minoranza di una s.r.l. di talune delibere di approvazione del

*bilancio e di
destinazione dell'utile della società, della delibera sulla
conferma e sui
compensi dell'amministratore unico, nonché di verbali
dell'assemblea.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 16 luglio 2021 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

L'art. 2393-*bis* c.c., attribuendo
alla minoranza qualificata dei soci di s.p.a. la
legittimazione all'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità, prevede al contempo (al
3° comma) la
necessaria partecipazione della società al giudizio promosso
dai soci, nel
quale la società (destinataria degli effetti dell'eventuale
provvedimento
favorevole), assumendo la veste di attore in senso
sostanziale, deve essere
rappresentata da un curatore speciale, non potendo la stessa
essere
rappresentata dal medesimo soggetto convenuto quale (preteso)
responsabile (conf.
Cass. n. 10936/2016).

La responsabilità verso la società
degli amministratori di una società per azioni, prevista e

disciplinata dagli
artt. 2392 e 2393 c.c., trova la sua fonte nell'inadempimento
dei doveri
imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo,
ovvero
nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o
dell'altrettanto
generale obbligo di intervento preventivo e successivo, mentre
il danno
risarcibile deve essere causalmente riconducibile, in via
immediata e diretta,
alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice
profilo del danno
emergente e del lucro cessante (Cass. n. 10488/1998).

Con riferimento alla insindacabilità
delle scelte gestorie degli amministratori sotto il profilo
della mera
opportunità economica, occorre segnalare che
all'amministratore di una società
non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art.
2392 c.c.,
di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista
economico, dal momento
che una simile valutazione, attenendo alla discrezionalità
imprenditoriale, non
può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti
della società, ma
può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca
dell'amministratore. Ne
consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore
nell'adempimento
del proprio mandato non può mai investire le scelte di
gestione (o le modalità
e circostanze di tali scelte), ma solo l'omissione di quelle
cautele, verifiche
e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta

di quel tipo,
operata in quelle circostanze e con quelle modalità (conf. Cass. n. 3652/1997, Cass. n. 15470/2017).

Con particolare riferimento alla
necessità di allegare il compimento di specifici atti di *mala gestio* e le
specifiche conseguenze lesive, legate a tali condotte da un
nesso di causalità
giuridicamente rilevante, il corretto esercizio dell'azione
sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori, pretesi
responsabili, esige
la chiara allegazione: a) della(e) condotta(e) contraria(e) ai
doveri imposti
dalla legge o dallo statuto; b) del danno patito dalla
società; c) del nesso
causale tra condotta(e) e danno (conf. Cass. n. 23180/2006).

*Principi espressi nel procedimento
promosso ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. da due soci di
minoranza di una
s.p.a. che lamentavano d'avere, in tale veste, inutilmente
tentato di
contrastare le scelte gestorie degli amministratori,
asseritamente spesso
viziate da situazioni di palese conflitto di interesse e che
avevano condotto
la società, un tempo florida, ad un irreversibile stato di
crisi, affrontato
dagli amministratori in modo palesemente inadeguato. In
particolare, gli
amministratori avrebbero dapprima fatto ricorso ad un piano di
risanamento
attestato ex art. 67, 3° comma, lettera d), l.f., non andato a
buon fine; successivamente*

tentato, sempre con esito negativo, il perfezionamento di un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.; e, infine, presentato una proposta di concordato con "continuità indiretta", il quale, nonostante l'esito sostanzialmente positivo, avrebbe comportato il definitivo trasferimento dell'azienda ad un imprenditore terzo ed il completo azzeramento del patrimonio sociale, destinato alla soddisfazione parziale dei creditori. Il tribunale, in conformità all'indirizzo della Suprema Corte ha rigettato le domande sottolineando che gli attori si erano limitati ad allegare genericamente il compimento di atti di mala gestione senza però fornire un'adeguata esposizione del nesso causale fra alcune delle condotte addebitate agli amministratori ed il danno patito dalla società.

Il Tribunale ha avuto modo di confermare la insindacabilità nel merito delle scelte gestive degli amministratori, sottolineando in particolare che le iniziative adottate per contrastare lo stato di crisi in cui versava la società erano esenti da censure, avendo gli amministratori fatto ricorso a professionisti qualificati e a strumenti leciti, contemplati dall'ordinamento, che non presentavano elementi di abusività e che avevano consentito di mantenere il presupposto della continuità aziendale, che sarebbe stata altrimenti irrimediabilmente compromessa.

[Sent. 16.07.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria
Maffezzoni)